



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 635

del 11-04-2012

SERVIZIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

UFFICIO: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: South Wind 2 s.r.l. - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza elettrica di 132.5 Mw da realizzarsi in agro di Francavilla Fontana (BR). Procedura di VIA ai sensi della L.R. 11/2001 s.m.i. e del D.lgs 152/2006 s.m.

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di aprile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 04-04-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 04-04-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO CHE,

GENERALITÀ

Il progetto per il quale si chiede il parere di VIA è stato presentato, dalla **South Wind 2 s.r.l.** in data 26/04/2011, è stato acquisito agli atti in pari data con prot. n. 33002 ed è finalizzato alla realizzazione di un parco eolico e di tutte le infrastrutture connesse (strade piazzole, cavidotti interrati, cabina di trasformazione e stazione di smistamento), interessando il comune di Francavilla Fontana per la messa in opera delle 53 turbine oltre ai comuni di Oria e Latiano per l'attraversamento dei cavidotti. La stazione TERNA è ubicata nel territorio di Latiano;

con nota n. 42593 del 23/05/2011, la Provincia di Brindisi rappresentava alla società South Wind 2 la necessità di adeguare la procedura in relazione alle nuove disposizioni intervenute con il Dlgs 128/2010 di modifica del Dlgs 152/2006 con particolare riferimento:

- 1) Alla certificazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato, nonché di avvenuta pubblicazione sul BURP, così come disposto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 152/2006;
 - 2) alla pubblicazione a mezzo stampa prevista dall'art. 24 comma 2 su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale per ciascun territorio direttamente interessato, atteso che la pubblicazione era avvenuta sulla testata de "Il Mattino" che è a diffusione regionale in Campania;
 - 3) all'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, così come richiesto dall'art. 23 comma 2 del Dlgs 152/2006;
5. con nota del 07/06/2011, acquisita agli atti di questo Ente in data 08/06/2011 con prot. n. 48131 la società comunicava che non riteneva necessario effettuare nessuna integrazione richiesta ma si ritenevano disponibili ad un confronto ai fini di trovare una intesa risolutiva;

con nota del 14/06/2011, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con protocollo n. 52058 del 20/06/2011, la società comunicava l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno e con successiva nota del 28/06/2011, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con protocollo n. 56914 del 04/07/2011, la società comunicava l'avvenuta pubblicazione sul BURP.

con nota n. 58904 del 11/07/2011 l'Ufficio comunicava alla Regione Puglia ed ai comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Villa Castelli, l'avvio del procedimento di VIA e chiedeva agli stessi Enti, allo scopo di evitare possibili sovrapposizioni di impianti eolici in ambiti territoriali concorrenti, di conoscere circa la presentazione di eventuali progetti di impianti eolici ai fini dell'autorizzazione ex art. 12 Dlgs 387/2003;

6. con nota del 14/07/2011, acquisita agli atti di questo Ente in data 28/07/2011 con prot. n. 64550, la società comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto di che trattasi agli albi pretori dei comuni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano e Villa Castelli;

Con nota dell'11/07/2011, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con protocollo n. 64552 del 28/07/2011, la società comunicava la variazione di recapito postale;

con nota n. 66400 del 05/08/2011 veniva chiesto ai comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Villa Castelli, la certificazione dell'avvenuta pubblicazione con relativo parere di competenza;

con nota n. 31420 del 29/08/2011, acquisita agli atti di questo ente con prot. 70200 del 30/08/2011, il Sindaco di Francavilla Fontana, chiedeva di essere informato sulle attività in essere inerenti la partecipazione a la consultazione relativamente al progetto di che trattasi, sottolineando come nel nuovo PUTT/p si sono introdotte delle invariante paesaggistiche a tutela del territorio;

7. L'On.le Elisabetta Zamparutti in data 08/09/2011 ha fatto pervenire una nota, acquisita agli atti di quest'Ente in data 13/09/2011 con porto n. 73373 con la quale ha messo in evidenza l'irregolarità dell'avviso pubblicato sul BURP che poneva il termine di 45 giorni quale limite

temporale per l'accesso al progetto e per la presentazione delle relative osservazioni, piuttosto dei 60 giorni;

con nota Prot. n. 35322 del 22.09.2011, il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Francavilla Fontana, ha espresso il seguente parere: *"Si esprime parere favorevole sotto l'aspetto strettamente urbanistico ed ai soli fini della procedura di VIA, non essendo tale impianto in contrasto con il vigente strumento urbanistico e le sue varianti giuridicamente efficaci....."*.

dall'esame della documentazione prodotta venivano rilevati i seguenti elementi principali costituenti la proposta progettuale:

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Il progetto prevede la messa in opera di 53 aerogeneratori con una potenza nominale prevista pari a 2,5 MW ciascuno. L'ubicazione dell'impianto eolico da 53 aerogeneratori è previsto nel Comune di Francavilla Fontana su un'area territorialmente omogenea ricadente nelle località "Casalicchio", "Cantagallo" e "Mogaveri" estesa in parte nella zona ad ovest del centro urbano, in direzione di Taranto ed in parte a Nord-Est, in direzione Brindisi. Gli aerogeneratori, con rotore di diametro pari a 100m, saranno montati su una torre di altezza del mozzo da terra pari a circa 108 m.

L'installazione del parco eolico in oggetto della potenza complessiva di 132,5 MW, riguarda complessivamente una superficie di circa 25.000.000 mq, comprensivi delle strade di accesso e servizio. In particolare per la installazione di ogni singolo aerogeneratore sarà impegnata un'area pari a circa 400 mq tra fondazioni e strada d'accesso, per cui per la realizzazione dell'intero parco eolico verranno utilizzati complessivi 21.200 mq di superfici individuate e ritenute idonee. Inoltre, il collegamento degli aerogeneratori avverrà mediante una rete di cavidotti per uno sviluppo totale di circa 70.000 metri.

L'area di intervento può essere divisa in due macro aree in ciascuna delle quali è prevista la realizzazione di una sottostazione di raccolta ed innalzamento di tensione MT/AT. Le macchine sono collegate alla sottostazione più vicina da cui parte il cavidotto AT interrato che si prolunga fino al collegamento alla rete elettrica nazionale. Il cavidotto interrato è opportunamente progettato per massimizzare l'energia trasmessa tenendo le emissioni di campi elettromagnetici inferiori ai limiti imposti dalla normativa vigente.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto è stato elaborato coerentemente alla direttiva 2001/77/CE, basata sul Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 ed in conformità alle linee guida adottate dalla Regione Puglia nel 2004.

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'obiettivo comune di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.

In particolare il contributo del progetto al miglioramento della qualità ambientale può venire riassunto nei tre seguenti aspetti chiave:

Riduzione delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti (CO₂, NO_x ecc.) associate alla produzione di energia elettrica.

Favorire lo sviluppo industriale ed agricolo in modo eco-compatibile

Avvicinare la popolazione all'uso delle fonti di energia rinnovabile ed all'uso intelligente delle risorse naturali.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Gli elementi da realizzare previsti per il parco eolico, corretto esercizio, messa in sicurezza e rispetto dell'ambiente sono così raggruppati:

Aerogeneratori

Fondazioni e piazzole temporanee

Cavidotti

Strade

Sottostazioni per trattamento energia (raccolta/innalzamento MT/AT) e consegna energia al Gestore della Rete Elettrica.

Nella fase progettuale l'individuazione degli aerogeneratori è stata espletata tenendo conto dei vincoli presenti sul territorio evidenziati all'interno del Regolamento Regionale n.16 e la necessità di minimizzare l'impatto sull'ambiente circostante.

Sono stati considerati i seguenti vincoli:

- distanza dalle abitazioni
- distanza dalle strade
- distanza dai sottoservizi
- disposizione degli aerogeneratori per un corretto funzionamento
- disposizione degli aerogeneratori rispetto alla direzione del vento
- distanza tra gli aerogeneratori (interferenza di scia con perdita d'efficienza).

Per quanto riguarda la distribuzione planimetrica delle aree necessarie all'esecuzione delle opere cantieristiche si è tenuto conto di:

Un' area di stoccaggio, in prossimità dell'inizio della viabilità interna al cantiere, adibita allo stoccaggio temporaneo di materiale e mezzi di lavoro

Viabilità interna al cantiere, che prevede il raggiungimento dei punti interessati all'impianto

Piazzola di montaggio dell' aerogeneratore

Aree destinate alle sottostazioni per il trattamento e la consegna dell'energia

Le varie fasi di cantiere prevedono:

La realizzazione della viabilità interna (nuova costruzione o adeguamento di percorsi esistenti), della piazzola di montaggio, delle opere di fondazione e del cavidotti

Il trasporto e lo stoccaggio degli elementi degli aerogeneratori

Il montaggio dell' aerogeneratore

La realizzazione di opere di ripristino ambientale

INDIVIDUAZIONE SPAZIALE DEGLI AEROGENERATORI

aerogeneratore	Coordinate cartografiche Gauss - Boaga		foglio particella
	X	Y	
FF 1	2734507.60	4496263.07	fg 9 part 10
FF 2	2735107.86	4496051.58	fg 10 part. 125
FF 3	2734709.00	4495149.21	fg 26 part. 60
FF 4	2732120.34	4495378.53	fg 41 part. 1
FF 5	2732584.31	4495398.68	fg 41 part. 1
FF 6	2731927.26	4494913.04	fg 41 part. 4
FF 7	2732327.47	4494692.48	fg 41 part. 6
FF 8	2732750.56	4494734.27	fg. 41 part. 9
FF 9	2733556.39	4494408.72	fg 42 part. 54
FF 10	2734070.16	4494624.49	fg 43 part. 10
FF 11	2734376.11	4494023.74	fg 44 part. 11
FF 12	2734740.67	4493716.73	fg 44 part. 11
FF 13	2735051.58	4493161.74	fg 70 part. 13

FF 14	2734589.56	4492178.66	fg 69 part. 42
FF 15	2735135.07	4492113.06	fg 69 part. 74
FF 16	2733651.95	4491092.54	fg. 113 part. 212
FF 17	2733244.41	4490947.14	fg 113 part. 29
FF 18	2733259.05	4490368.06	fg 113 part. 230
FF 19	2731306.17	4489367.50	fg 129 part. 104
FF 20	2732101.96	4489206.68	fg 130 part. 199
FF 21	2722563.99	4489090.11	fg 131 part. 3
FF 22	2729843.93	4488177.11	fg 142 part. 189
FF 23	2730995.39	4488289.54	fg 143 part. 52
FF 24	2731424.26	4488567.88	fg 144 part. 257
FF 25	2731876.49	4488548.57	fg 144 part. 135
FF 26	2732419.70	4488653.64	fg 144 part. 160
FF 27	2732874.78	4488644.46	fg 144 part. 239
FF 28	2730327.86	4487627.46	fg 158 part. 102
FF 29	2731324.65	4487770.08	fg 151 part. 61
FF 30	2731767.14	4487868.98	fg 151 part. 28
FF 31	2732209.44	4488087.79	fg 152 part. 66
FF 32	2732788.59	4488070.85	fg 152 part. 100
FF 33	2733215.99	4487957.53	fg 152 part. 94
FF 34	2732897.51	4487545.17	fg 152 part. 74
FF 35	2731052.23	4487230.34	fg 152 part. 97
FF 36	2731901.52	4487182.45	fg 165 part. 1002
FF 37	2731812.20	44896654.78	fg 164 part. 37
FF 38	2732244.56	4486671.83	fg 165 part. 5
FF 39	2731362.15	4485449.28	fg 174 part. 110
FF 40	2731452.37	4484872.92	fg 174 part. 36
FF 41	2731956.97	4484935.46	fg 185 part. 3
FF 42	2732468.04	4485077.66	fg 175 part. 86
FF 43	2744773.04	4493950.05	fg 81 part. 38

FF 44	2744352.45	4493623.13	fg 81 part. 118
FF 45	2744685.23	4493160.79	fg 80 part. 83
FF 46	2744409.46	4492663.87	fg 104 part. 41
FF 47	2742658.49	4491554.69	fg 102 part. 450
FF 48	2743181.82	4491507.71	fg 123 part. 11
FF 49	2743539.05	4491829.40	fg 103 part. 183
FF 50	2741983.08	4490971.03	fg 122 part. 1
FF 51	2742737.42	4490860.78	fg 122 part. 47
FF 52	2743247.34	4490802.89	fg 123 part.126
FF 53	2743657.06	4490977.41	fg 123 part. 197

a completamento dell'istruttoria operata dall'Ufficio procedente, con nota n. 82612 dell'11/10/2011 sono stati comunicati alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. di seguito riportati:

Publicazione del progetto

La pubblicazione del progetto tramite avviso sul BURP Regionale è stata effettuata riportando irregolarmente il limite temporale di 45 giorni per l'accesso al progetto e la presentazione delle osservazioni (l'art 24 comma 4 del Dlgs 152/2006 prevede un limite di 60 giorni); inoltre non sono stati indicati i possibili impatti principali del progetto (Dlgs 152/2006 art. 24 comma 3).

2) Obiettivi del progetto

gli obiettivi che il progetto si propone sono stati riassunti nei tre seguenti aspetti chiave:

Riduzione delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti (CO₂, NO_x ecc.) associate alla produzione di energia elettrica

Favorire lo sviluppo industriale ed agricolo in modo ecocompatibile

Avvicinare la popolazione all'uso delle fonti di energia rinnovabile ed all'uso intelligente delle risorse naturali.

Lo studio non esplicita il concetto secondo il quale l'energia elettrica eolica che si produce e si immette nella rete nazionale sia commisurata ad una pari quantità di energia elettrica prodotta mediante immissione in atmosfera di gas serra e di altri inquinanti. Inoltre non vengono specificate le attività finalizzate a favorire lo sviluppo industriale ed agricolo in modo ecocompatibile oltre a quelle tese ad "Avvicinare la popolazione all'uso delle fonti di energia rinnovabile ed all'uso intelligente delle risorse naturali".

3) Impatti cumulativi

Non sono stati valutati gli impatti cumulativi. Nello relazione di Studio di Impatto Ambientale si mette in evidenza che "Non sono presenti e/o in fase di realizzazione impianti eolici"(pag. 105); tuttavia nel determinare il Parametro di Controllo previsto dal Regolamento Regionale n. 16/2006 si considerano le presenze di altri tre impianti (per un totale di 64 pale eoliche e della potenza complessiva di circa 175 MW).

Infine con nota della Regione Puglia n. 7842 del 02/08/2011, acquisita in data 11/08/2011 con prot n. 67581, è stato comunicato l'elenco dei seguenti provvedimenti di verifica di compatibilità ambientale (VIA o VERIFICA) espletati o da espletare e dei quali si deve tenere conto ai fini degli impatti cumulativi:

Nuova Energia s.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Oria** esito istanza= ASSOGGETTATO A VIA

EDP RENEWABLES s.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Villa Castelli** esito istanza= compatibile con prescrizioni

Energia S.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Latiano** esito istanza = procedimento in corso

Sorgenia S.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Francavilla Fontana** esito istanza = parere negativo

En. It. Puglia S.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Francavilla Fontana** esito istanza= procedimento in corso

New Energy S.n.c. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Francavilla Fontana** esito istanza= procedimento chiuso

Erg Cesa eolica verifica di assoggettabilità di un impianto in **Oria** esito istanza = procedimento in corso

Enertec verifica di assoggettabilità di un impianto in **Villa Castelli** esito istanza = procedimento in corso

Energia S.r.l. verifica di assoggettabilità di un impianto in **Oria ed Erchie** esito istanza= procedimento in corso.

Inoltre, sempre ai fini degli impatti cumulativi, la nota dell'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, n. 29634 del 29/07/2011, acquisita agli atti di questo ente con prot. 71660 del 06/09/2011, ha esplicitato l'elenco delle D.I.A. presentate presso il proprio sportello, riscontrando che è stato già realizzato, un aerogeneratore della potenza di 900,00 Kw, in località Cantagallo ubicato tra l'aerogeneratore n. 37 ed il n. 38 dell'impianto di che trattasi.

4) ANALISI IDROGEOLOGICA

L'area di intervento è prossima a diversi corsi d'acqua ed in particolare, rientrando nelle aree definite di "Alveo fluviale in modellamento attivo" e "Area di pertinenza fluviale", di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005, è soggetta ai sensi del comma 4 dell'art. 4 di dette NTA, al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Nell'"Alveo fluviale in modellamento attivo", ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 6, non può essere consentito lo svolgimento di attività che comportino alterazioni morfologiche o funzionali mentre è indubbio che l'installazione di un insediamento produttivo di così grandi dimensioni determinerebbe significative e negative modificazioni morfologiche e funzionali; inoltre è indubbio che l'impianto di che trattasi avrebbe impatti ambientali significativi e negativi non solo in relazione alla compatibilità idraulica ma anche in ragione dell'interferenza con la componente ecosistemica, essendo tali aree habitat idoneo per la fauna legata all'acqua.

A poche centinaia di metri da numerose pale eoliche vi è la presenza, oltre che di corsi d'acqua episodici, anche di bacini endoreici dove, in caso di eventi meteorici importanti, si registra un processo di invaso naturale che porta alla formazione di uno specchio d'acqua avente estensione areale proporzionale all'intensità e durata dell'evento pluviometrico; tale condizione rende l'area particolarmente significativa sia dal punto di vista del regime idraulico del territorio, in virtù dei fenomeni di infiltrazione negli strati sottostanti, sia per quanto concerne la naturalità dell'area che, se preservata, può contribuire al mantenimento e all'ulteriore sviluppo di dinamiche ecosistemiche di pregio.

Le pale eoliche denominate FF16 e FF47 interferiscono con due aree di *Connessione fluviale residuale* di rilevante valenza faunistica e di conservazione della biodiversità.

Su dette aree, classificate quali "Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità" dal Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010, non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito dall'art. 4 comma 1; pertanto la realizzazione dell'intervento di che trattasi determinerebbe un indubbio impatto ambientale negativo in relazione a tale componente tanto più in ragione del fatto che nell'intorno di dette aree di connessione insistono numerose altre pale eoliche, seppur a distanze maggiori;

Dal punto di vista geologico non è stato considerato che lo sviluppo del parco eolico intercetta l'area del "Tratturello Martinese" dove si individuano evidenti elementi di discontinuità.

Inoltre il cavidotto da realizzare per collegamento tra gli aerogeneratori 14, 15 e 16 attraversa il Canale Reale rendendosi necessario il parere dell'Autorità di Bacino.

Perplessità rinvengono dalle conclusioni della relazione geotecnica, che afferma testualmente: "Per quanto attiene alle strutture fondali si fa rilevare come la totalità delle torri interesserà il Calcarea di Altamura che andrà esplorato sino alla profondità adeguata sotto il piano di posa delle fondazioni in modo da scongiurare la presenza di cavità rilevanti soprattutto in corrispondenza della punta dei pali". Detta affermazione non è sostenuta da una valutazione puntuale sulla profondità dello strato calcareao.

È opportuno evidenziare come la grotta di BAX 1 dista appena m 750 dalla fila di torri eoliche identificate con le sigle da FF 01 ad FF 18.

5) INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Dal punto di vista urbanistico si evidenzia che: le particelle ricadenti nei fogli di mappa 27 – 28 – 43 – 44 – 69 – 144 – 152 risultano sottoposti ai vincoli del PUTT – P in ambito "C"; le particelle ricadenti nei fogli di mappa n. 41 – 42- 70 – 89 (parte) – 113 – 131 – 186 sono, invece sottoposti ai vincoli in ambito "D". Le particelle dei fogli di mappa 89 (parte) e 113 hanno vincolo derivante dall'esistenza di un'oasi di protezione faunistico.

In relazione a quest'ultimo vincolo di natura faunistico appare opportuno evidenziare che l'art. 11 al comma 1 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 dispone che nelle oasi di protezione "È vietata ogni forma di esercizio venatorio ed ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica".

Con nota Prot. N. 35322 del 22.09.2011, il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Francavilla Fontana si è così espresso: "*Si esprime parere favorevole sotto l'aspetto strettamente urbanistico ed ai soli fini della procedura di VIA, non essendo tale impianto in contrasto con il vigente strumento urbanistico e le sue varianti giuridicamente efficaci.....*".

Tuttavia è opportuno specificare che il Comune di Francavilla Fontana è dotato di un Programma di Fabbricazione, approvato definitivamente con Decreto n.6428/14/Urb dell'11.7.1970. La strumentazione generale vigente è ferma alla Variante al Programma di Fabbricazione del 1975-79 cui si aggiunge il Piano Particolareggiato e di Recupero del Centro Antico, definitivamente approvato con delibera commissariale n.2 del 31.01.96.

6) Studio dei rumori e delle vibrazioni

Nella relazione "Motivazione scelte progettuali" si mette in evidenza che uno dei criteri di progettazione fondamentali è risultato essere quello di prevedere una distanza dai fabbricati superiore a 250 m in modo da assicurare che il livello di rumore di fondo e l'eventuale alterazione del campo sonoro prodotto dall'impianto rientrino nei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997.

Dall'analisi delle aerofotogrammetrie, delle ortofoto e della documentazione prodotta con l'istanza, è emerso che nelle vicinanze di molti aerogeneratori, spesso anche meno di m. 100, sono presenti dei fabbricati rurali, sia ad uso abitazione e sia ad uso strumentale e nulla è stato valutato in relazione ai rumori prodotti dai generatori. Più in particolare non sono stati valutati attentamente gli impatti rivenienti dagli aerogeneratori contraddistinti come: FF 1, 2, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53.

Nessuna analisi è stata effettuata sulle vibrazioni.

7) impatto agricolo

Il territorio di Francavilla F.na è interamente inserito nell'area del disciplinare DOP "Terra d'Otranto" per la produzione di olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta.

Anche per quanto riguarda l'uva da vino, l'intero territorio è inserito nel disciplinare di produzione a IGT "Salento" per la trasformazione delle uve in vini ad Indicazione Geografica Tipica.

Il territorio ad ovest-nord ovest dell'abitato, al confine con gli agri di Villa Castelli e Ceglie Messapica dove ricadono le torri eoliche identificate con le sigle da FF 01 ad FF 18, è caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione dell'olivo e da una altitudine mediamente crescente, sensibilmente roccioso e con ampia presenza di elementi che caratterizzano il paesaggio come muretti a secco che delimitano i poderi, case in pietra, alcuni trulli e siepi costituite da essenze di macchia mediterranea. È facile incontrare oliveti secolari o plurisecolari, in quanto questa è una zona di lunga tradizione per la coltivazione dell'olivo (terreni per lo più poveri, rocciosi e marginali) e si segnalano, inoltre, numerosi frantoi storici dislocati prevalentemente nelle masserie, anch'essi di rilevante interesse storico.

L'area a sud-ovest del centro abitato di Francavilla Fontana, dove ricadono le torri eoliche identificate con le sigle da FF 19 ad FF 42, il territorio identificato dalla località "Cantagallo" è caratterizzato da ampi appezzamenti adibiti a pascolo, con frequenti inserimenti di macchia mediterranea e presenza di cave per l'estrazione di materiali lapidei; meno frequenti sono le coltivazioni di olivo e vigneto mentre prevalgono colture foraggere e pascoli, a servizio dell'attività zootecnica, comune in questa zona; poco presenti risultano muretti a secco, alberi monumentali o alberature di pregio.

Infine, il territorio ad est del centro abitato al confine con gli agri di Oria e Latiano dove ricadono le torri eoliche identificate con le sigle da FF 43 ad FF 53, è caratterizzato da distese di olivo con frequenti inserimenti, in corrispondenza delle aree più fertili e pianeggianti con terreni profondi e poveri di scheletro, di ampi appezzamenti coltivati a vigneto, ortaggi e seminativi.

Non risulta elaborata un'analisi attenta degli olivi monumentali interessati all'espianto oltre alla stima del numero degli impianti viticoli da svellere.

Il Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010 stabilisce la non idoneità delle aree interessate da espianto di specie sottoposte al riconoscimento di denominazione.

Infine, per il tracciato stradale da realizzare non sono state valutate le possibili incidenze sulla frammentazione delle aziende agricole, sull'interruzione di reti idriche, di strade interpoderali o poderali, ec...

8) impatto visivo e paesaggistico

Dal punto di vista visivo, si segnala l'effetto selva degli aerogeneratori definiti come FF 7, FF8, FF11 ed FF12 e l'interferenza esistente tra gli aerogeneratori FF37 ed FF 38 con l'aerogeneratore da 900 Kw già realizzato da altra società e presente nella particella 20 del foglio di mappa 164.

L'analisi degli impatti registra una scarsa importanza data al "Bosco Bottari" (limitrofo al parco eolico), nonostante lo stesso abbia un'enorme rilevanza ambientale e paesaggistica.

Il "Bosco Bottari" si estende su una superficie di circa quaranta ettari, su un territorio omogeneo, di natura rocciosa.

E' interamente delimitato da muri a secco e vi vegetano essenze arboree tra cui tre delle dieci specie di quercia osservabili in Puglia quali il leccio, il fragno e la roverella.

Il sottobosco, molto ricco e variegato, è caratterizzato dalla presenza degli arbusti tipici della macchia mediterranea; abbondano la fillirea, l'oleastro e il lentisco e sono presenti diffusamente anche l'alaterno, il terebinto, il mirto, il perastro, il biancospino, il viburno ed il prugnolo.

Di quest'area naturalistica viene fatta menzione nella relazione paesaggistica, mentre non se ne trova traccia nel SIA. Pertanto, lo studio di impatto ambientale risulta carente in merito all'analisi e valutazione degli impatti prodotti dall'impianto eolico su quest'area naturale.

Non è stata operata alcuna stima tra il contrasto visivo dell'opera ed il paesaggio.

Si evidenzia che il territorio ad ovest - nord ovest dell'abitato francavillese sul quale si troverebbero i siti delle torri eoliche identificate con le sigle da FF 01 ad FF 18 sono interessati da beni ad alta valenza culturale e paesaggistica e come tali inserite nella "carta dei beni culturali" identificata ai sensi del R.R. n. 24 del 30/12/2010.

La masseria fortificata di Giovannella è limitrofa all'aerogeneratore 14, la masseria Spadone, Casalicchio, Vizzi, Cadetto Superiore, la masseria BAX, la masseria Bottari (struttura fortificata del XVI secolo ottimamente conservata) sono solo alcuni esempi di altre strutture di elevato valore storico artistico e culturale rispetto ai quali non è stata effettuata alcuna puntuale valutazione degli impatti che saranno determinati dalla realizzazione del parco eolico e che ne potrebbe compromettere i caratteri essenziali con una probabile sottrazione ad una appropriata fruizione e/o utilizzazione in chiave turistica e culturale, nonché alterare l'integrità visuale ed i valori estetico identitari del contesto.

Gli aerogeneratori identificati dal numero FF 43 al FF 53 rientrano all'interno del cono visivo di Oria di Km 6 e Km10.

In questo caso il R.R. 24/2010 considera l'area non idonea mettendo in evidenza che la realizzazione degli aerogeneratori altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei cono visuali elementi di disturbo estranei al contesto.

Alcuni aerogeneratori ricadono in aree di spiccata naturalità.

Ad esempio, l'aerogeneratore 1 è inserito all'interno di un oliveto secolare con aree destinate a pascolo, delimitato da muretti a secco; l'aerogeneratore 8 è inserito all'interno di un oliveto secolare, delimitato da muretti a secco, con aree interessate da macchia mediterranea mentre l'aerogeneratore FF22 è inserito all'interno di un oliveto, delimitato da muretti a secco, circondato da fabbricati rurali uno dei quali è addirittura un trullo.

A poche centinaia di metri dalle pale eoliche FF20, FF21, FF26, FF49, FF50, FF51, FF52 e FF53, distanza del tutto paragonabili alle altezze delle pale pari a circa 150 metri, vi è la presenza di diverse segnalazioni della carta dei beni tra cui in via esemplificativa e non esaustiva si segnalano: l'insediamento *Casino Pipuddu*, la *Masseria Pupini*, la necropoli *Contrada Rinalda e Fusi*, la *Masseria Santa Cecilia*, la *Masseria Salinari*, la *Masseria Paolo dell'Aglio*, necropoli *San Lorenzo*, la *Casa Barone*, la *Casa Braccio*; per quanto le pale non rientrano in area annessa è d'uopo segnalare, come tra l'altro previsto dal R.R. 24/2010, che è rilevante l'impatto visivo degli impianti -posti nelle vicinanze di dette aree in quanto in netto contrasto con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e con i valori storico culturali dei luoghi.

Le 3 fotosimulazioni allegate al progetto risultano poco significative a causa della mancata valutazione degli impatti cumulativi, tra il parco eolico in questione e l'impianto esistente tra l'aerogeneratore n. 37 ed il n. 38, oltre agli impianti per i quali sono in corso o sono ultimate le procedure di valutazione e che risultano essere limitrofi al parco eolico di che trattasi.

Secondo quanto specificato al punto 3.1 dell'Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010, l'analisi dell'interferenza visiva dell'impianto passa anche attraverso la *ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture.*

Rispetto a tutti gli aerogeneratori da installare, è stata operata un'analisi degli elementi principali interessati nel contesto ambientale e, di seguito se ne riporta una sintesi:

8. aerogeneratore	aree non	idonee	posizione Rispetto al PUTT/p	note e/o osservazioni
	Coltura Esistente	strutture esistenti entro 300 m		
FF 1	oliveto consociabile	n.1 unità abitativa		Presenza di elementi di paesaggio: oliveto secolare e muretti a secco.
FF 2	oliveto e seminativo	n.4 unità abitative		Presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco
FF 3	Oliveto			Presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea
FF 4	Oliveto		Ambito "C"	effetto selva. presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco
FF 5	Oliveto		Ambito "C"	effetto selva e presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea
FF 6	Oliveto		Ambito "D"	presenza di un fabbricato rurale ed effetto selva. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco</i>
FF 7	Oliveto secolare rinfittito		Ambito "D"	effetto selva e presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea
FF 8	Oliveto secolare		Ambito "D"	effetto selva e presenza di elementi di paesaggio: oliveto, muretti a secco e macchia mediterranea
FF 9	Oliveto secolare		Ambito "D"	Presenza di elementi di paesaggio: oliveto, muretti a secco e macchia mediterranea
FF 10	Oliveto secolare rinfittito		Ambito "C"	presenza di elementi di paesaggio: oliveto, muretti a secco e macchia mediterranea
FF 11	Oliveto secolare rinfittito		Ambito "C"	effetto selva e presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco

FF 12	Oliveto secolare rinfittito		Ambito "C"	effetto selva e presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco
FF 13	Oliveto secolare		Ambito "D"	presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco
FF 14	Oliveto giovane	n. 8 unità abitative	Ambito "C"	presenza di elementi di paesaggio: no
FF 15	Oliveto	n. 1 Villino	Ambito "C"	Un'unità abitativa. Presenza di elementi di paesaggio: no
FF 16	Oliveto	n. 6 unità edili	Oasi di protezione	n. 2 unità abitative, n. 1 deposito e le restanti 3 sono risultate essere civili abitazioni. <i>presenza di elementi di paesaggio: NO</i>
FF 17	vigneto a tendone Uva da tavola	n. 2 unità edili	Oasi di protezione	un'abitazione rurale ed un deposito attrezzi agricoli. presenza di elementi di paesaggio: NO
FF 18	vigneto a tendone da vino		limitrofa all' Oasi di protezione	Produzione IGT. presenza di elementi di paesaggio: no
FF 19	seminativo e vigneto abbandonato			presenza di elementi di paesaggio: NO
FF 20	Seminativo – Incolto			presenza di elementi di paesaggio: NO
FF 21	vigneto da vino		Ambito "D"	Produzione IGT. presenza di elementi di paesaggio: NO
FF 22	Oliveto	n. 7 unità edili		n. 4 civili abitazioni, n. 1 trullo e n. 1 deposito ed una struttura abbandonata presenza di elementi di paesaggio: trullo, muretti a secco e macchia mediterranea
FF 23	Seminativo	n. 1 unità edile		Struttura destinata a luogo di culto (cappella) <i>presenza di elementi di paesaggio: NO</i>
FF 24	Seminativo	n. 5 unità edili	Ambito "C"	n. 1 centro aziendale costituito da: n. 1 stalla, n. 1 deposito attrezzi agricoli, n. 1 casa rurale; n. 1 abitazione ed n. 1 deposito. <i>presenza di elementi di paesaggio: NO</i>
FF 25	Seminativo	n. 7 unità edili	Ambito "C"	n.3 unità risultano in stato di abbandono, n. 1 in fase di costruzione, n. 1 civile abitazione, n. 2 fabbricati. <i>presenza di elementi di paesaggio: NO</i>
FF 26	Vigneto tendone da vino	n. 6 unità edili	Ambito "C"	n. 1 masseria costituita da una struttura abitativa e da diverse strutture strumentali. n. 2 abitazioni, n. 1 deposito attrezzi agricoli. Produzione IGT. presenza di elementi di paesaggio: no
FF 27	seminativo	n. 1 unità edile	Ambito "C"	n.1 deposito attrezzi agricoli. presenza di elementi di paesaggio: NO

FF 28	Vigneto abbandonato.	n. 3 unità edili		n. 2 civili abitazioni ed n. 1 fabbricato rurale abbandonato. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 29	Oliveto giovane a sesto regolare	n. 3 unità edili		n. 3 fabbricati rurali. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 30	Seminativo incolto	n. 2 unità edili		n. 2 fabbricati rurali. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 31	Oliveto	n. 1 unità edile	Ambito "C"	n. 1 fabbricato rurale. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 32	Seminativo	n. 5 unità edili	Ambito "C"	n. 1 trullo, n. 1 deposito attrezzi agricoli, n. 2 civili abitazioni, n. 1 fabbricato rurale. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 33	Oliveto	n. 1 unità edile	Ambito "C"	n. 1 fabbricato rurale abbandonato. <i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 34	Seminativo		Ambito "C"	<i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 35	Seminativo	n. 1 unità edile	Ambito "C"	<i>presenza di elementi di paesaggio: trullo</i>
FF 36	Seminativo			<i>presenza di elementi di paesaggio:NO</i>
FF 37	oliveto e vigneto da vino	n. 2 unità edili		n. 1 civile abitazione e n. 1 abitazione abbandonata. Produzione IGT. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco</i> Presenza di un aerogeneratore da 900,00 Mw sulla Part. 20 del Fg 164
FF 38	Seminativo			<i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea</i> Presenza di un aerogeneratore da 900,00 Mw sulla Part. 20 del fg 164
FF 39	Oliveto giovane a sesto regolare	n. 1 unità abitativa		n. 1 abitazione rurale. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea</i>
FF 40	Oliveto	n. 4 unità abitative		n. 2 abitazioni abbandonate e n. 2 civili abitazioni. <i>presenza di elementi di paesaggio:macchia mediterranea</i>
FF 41	oliveto giovane	n. 5 unità edili		n. 2 abitazioni e n. 3 strutture abbandonate. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea</i>
FF 42	Vigneto tendone da uva da vino	n. 4 unità edili		n. 4 abitazioni. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea</i>
FF 43	Oliveto	n. 7 unità edili	Cono visuale di Oria Km 10	n. 3 trulli, n.2 vani per deposito attrezzi agricoli, n.2 abitazioni. <i>presenza di elementi di paesaggio: trulli, muretti a secco e macchia mediterranea</i>

FF 44	Oliveto	n. 2 unità edili	Cono visuale di Oria Km 10	n. 2 un trulli. presenza di elementi di paesaggio:trulli, muretti a secco
FF 45	Oliveto	n. 2 unità edili	Cono visuale di Oria Km 10	n. 1 abitazione e n.1 trullo. presenza di elementi di paesaggio: trullo, muretti a secco
FF 46	Oliveto	n. 3 unità edili	Cono visuale di Oria Km 10	presenza di elementi di paesaggio:n. 3 trulli
FF 47	Seminativo	n. 5 unità edili	Cono visuale di Oria Km 6	n. 3 civili abitazioni, n.1 deposito e n. 1 unità abitativa abbandonata. <i>presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco</i>
FF 48	Seminativo ed oliveto	n. 5 unità edili	Cono visuale di Oria Km 6	n. 1 trullo e n. 4 residenze estive presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco
FF 49	Oliveto a sesto regolare		Cono visuale di Oria Km 6	presenza di elementi di paesaggio: muretti a secco e macchia mediterranea.
FF 50	oliveto giovane a sesto stretto	n. 3 unità edili	Cono visuale di Oria Km 6	n.1 deposito attrezzi agricoli, e n.2 abitazioni – <i>presenza di elementi di paesaggio: no</i>
FF 51	seminativo		Cono visuale di Oria Km 6	presenza di elementi di paesaggio:muretto a secco
FF 52	vigneto a tendone da vino	n. 8 unità edili	Cono visuale di Oria Km 6	n. 5 civili abitazioni, n. 3 fabbricato rurale. Produzione IGT . <i>Presenza di elementi di paesaggio: muri a secco</i>
FF 53	Seminativo	n. 2 unità edili	Cono visuale di Oria Km 6	n. 2 fabbricati rurali uno dei quali abbandonato. <i>Presenza di elementi di paesaggio:no</i>

9) Analisi della gittata massima

Lo studio sulla gittata massima manca di una verifica degli impatti in caso di distacco della navicella che viene posto ad un distanza massima di circa m. 143.

Il risultato non appare cautelativo, per due motivi fondamentali; il primo è legato alla mancata analisi sul distacco di porzioni più piccole della navicella, il secondo perché, in quest'ultimo caso, sarebbe plausibile considerare una distanza maggiore.

In ogni caso su 16 aerogeneratori sono stati ritrovati diversi fabbricati rurali ad una distanza inferiore ai m. 143 e non è stato valutato alcun impatto.

10) Analisi degli impatti sulla flora e sulla fauna

L'analisi effettuata sull'area oggetto di intervento non risulta sufficiente in particolare rispetto ai necessari approfondimenti sulle numerose aree naturali presenti nell'area di interesse. Emblematica risulta l'esclusione dal SIA di un'analisi approfondita del "Bosco Bottari".

Non appare veritiera l'affermazione riportata a pag 141 del SIA con la quale si dichiara testualmente: "Nessuna delle specie ritrovate nell'area indagata è tra quelle comprese nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e nella Lista Rossa Nazionale o all'interno della Lista Rossa Regionale delle specie a rischio di estinzione sul territorio italiano".

A tal proposito si fa presente che, tra le diverse specie che è possibile ritrovare in quell'area sono da annoverare ad esempio la *Stipa Austroitalica* (specie tutelata) e l'*Erica Pugliese* (lista rossa regionale).

In relazione agli impatti sull'avifauna, appare assolutamente poco veritiera l'affermazione secondo la quale, alcuni studi recenti mostrano una capacità dei volatili ad evitare sia le strutture fisse che quelle in movimento, modificando se necessario le traiettorie di volo, purché le stesse abbiano caratteristiche adeguate di visibilità e non presentino superfici tali da provocare fenomeni di riflessione o fenomeni analoghi, in grado di alterare la corretta percezione dell'ostacolo da parte degli animali.

In relazione agli impatti sull'avifauna, appare assolutamente poco veritiera l'affermazione secondo la quale, alcuni studi recenti mostrano una capacità dei volatili ad evitare sia le strutture fisse che

quelle in movimento, modificando se necessario le traiettorie di volo, purché le stesse abbiano caratteristiche adeguate di visibilità e non presentino superfici tali da provocare fenomeni di riflessione o fenomeni analoghi, in grado di alterare la corretta percezione dell'ostacolo da parte degli animali.

In relazione agli impatti sull'avifauna, appare assolutamente poco veritiera l'affermazione secondo la quale, alcuni studi recenti mostrano una capacità dei volatili ad evitare sia le strutture fisse che quelle in movimento, modificando se necessario le traiettorie di volo, purché le stesse abbiano caratteristiche adeguate di visibilità e non presentino superfici tali da provocare fenomeni di riflessione o fenomeni analoghi, in grado di alterare la corretta percezione dell'ostacolo da parte degli animali.

Risulta assolutamente insufficiente l'analisi dell'avifauna presente nell'area di intervento, mancando dati riferiti alle specie protette, come le popolazioni autoctone di rapaci diurni e notturni presenti oppure le specie migratorie che utilizzano quell'area come corridoio per le migrazioni stagionali oltre a ritrovare degli habitat ottimali nei quali sostano (lo *Sturnus vulgaris* ha l'habitat ottimale nella matrice olivetta presente).

Il parco eolico di che trattasi dove ricadono le torri eoliche identificate con le sigle da FF 01 ad FF 18 si sviluppa parzialmente nell'oasi di protezione denominata "Canale Reale" e comunque interferisce anche con l'Oasi di protezione "Totaro" che è posta ad est delle torri eoliche prime identificate.

L'art. 11 al comma 1 della Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998 definisce le oasi di protezione come aree "Destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale". In particolare le oasi:

assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Appare evidente come sia stato sottostimato l'impatto con la flora e la fauna nel SIA.

Infine nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori definiti come FF 3, 5, 7, 8, 9, 22, 38, 39, 40, 41, 43, 49, si riscontrano dei nuclei naturali isolati, per i quali il R.R. n. 24/2010 prescrive l'inidoneità delle aree per il parco eolico, in quanto: "la possibile trasformazione della naturalità, di queste aree residuali ed isolate ad alto valore biologico potrebbe determinare la scomparsa di metapopolazioni isolate".

11) OPERE EDILI

Le opere edili previste consistono nella realizzazione:

delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;

della sottostazione di trasformazione;

della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Le fondazioni per il sostegno degli aerogeneratori sono dimensionate e progettate tenendo in debito conto le massime sollecitazioni che l'opera trasmette al terreno.

Le fondazioni saranno realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera su platea di forma circolare del diametro di circa mt 19 e profondità fino a circa mt 2,85 dal piano campagna.

Nel piano di dismissione sono stati previsti dei criteri guida che demandano ad un programma da definire a valle della decisione, la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati.

Alla cessazione dell'impianto, la società ha previsto che provvederà, secondo quanto previsto dalla normativa, alla rimozione delle torri, delle pale, delle navicelle e delle opere in cemento fino ad un metro entro terra e di ogni altro componente del parco eolico che sia removibile.

La soluzione ipotizzata non garantisce il ripristino dei luoghi in modo appropriato tenuto conto che le fondazioni in calcestruzzo armato saranno realizzate fino a circa m 3 sotto il piano terreno senza che viene fatto alcun riferimento alle altre opere da realizzare come linee elettriche, strade, ecc..

Con nota dell'11/11/2011, acquisita agli atti in data 14/11/2011 con prot. n. 92903, la società South Wind 2 s.r.l., ha rinunciato alla conclusione del procedimento entro il termine previsto dall'art. 13 della L.R. 11/2011 e ha presentato proprie controdeduzioni ai motivi ostativi rispetto alle quali di seguito vengono riportati oltre a una breve sintesi anche le puntuali considerazioni istruttorie operate dall'Ufficio:

Punto 1) PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO ed inapplicabilità del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010

In relazione al periodo di pubblicazione del progetto, l'eccezione posta dall'Ufficio non è stata superata dalle controdeduzioni, perché la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2614 "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008*", al punto 2 dispone che per le procedure di partecipazione i periodi di deposito e i termini per la presentazione delle osservazioni sono quelli definiti dall'art.14 del D. lgs 152/2006 es.m.i. per la procedura di VAS e dal combinato disposto dell'art. 20 comma 3 e dell'art. 24 comma 4 per la procedura di VIA.

Nelle controdeduzioni viene eccepita anche l'inapplicabilità del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 al procedimento di che trattasi, citando la Circolare Regione Puglia n. AOO.002 15.03.2011 – 0000172. La VIA presentata da South Wind 2 è appunto relativa ad un'istanza di A.U. presentata il 30.11.2009 (Cod. E107 bis 2009), e non soggiace quindi al regime previsto dal Regolamento Regionale 24/2010.

Anche questa eccezione non è da considerare, preliminarmente perché, la circolare citata dal soggetto proponente, è una nota che la Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo Economico, Lavoro ed innovazione ha inviato ai propri uffici e, pertanto, si tratta di un mero atto interno dell'Ente Regione non affatto condiviso con gli Enti Locali come comuni e province e pertanto non rappresenta una fonte del diritto.

Inoltre per il progetto di che trattasi non trova l'applicazione dell'art 5 comma 1 proprio del Regolamento Regionale 24/2012 dispone che: "*Il presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con DM 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia")*". Appare il caso di evidenziare che la South Wind 2 srl ha presentato il progetto per il parere VIA, alla provincia di Brindisi, in data 26/04/2011 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 33002.

In Fase di valutazione delle controdeduzioni presentate dalla società il richiamato R.R. n. 24/2010, non è stato tenuto in considerazione a seguito dell'annullamento operato dal TAR Puglia sezione di Lecce con sentenza emessa sul ricorso n 929 del 2011

Punto 2) OBIETTIVI DEL PROGETTO

Per quanto sia stato chiarito il punto relativo alla riduzione di emissione di gas serra e di altri inquinanti associati alla produzione di energia elettrica eolica, per nulla sono state esplicitate e chiarite le questioni riguardanti gli altri due obiettivi del progetto che sono:

- b) Favorire lo sviluppo industriale ed agricolo in modo ecocompatibile
- c) Avvicinare la popolazione all' uso delle fonti di energia rinnovabile ed all' uso intelligente delle risorse naturali.

Punto 3) IMPATTI CUMULATIVI

La nota di controdeduzioni, relativamente a questo punto, ha confermato l'esistenza dell'impatto cumulativo tra l'impianto eolico proposto e quello della Società EDP RENEWABLES S.r.l. tanto che la società proponente "South Wind 2 s.r.l." ha dichiarato di rinunciare alla realizzazione degli aerogeneratori FF04 - FF06 ed FF07.

La società ha anche rinunciato all'aerogeneratore FF36 che interferisce con l'impianto presentato in D.I.A ed ubicato in località Cantagallo nella particella 20 del foglio di mappa 164. la distanza tra i due aerogeneratori è risultata essere di circa m 180.

Tale scelta, oltre ad evitare di generare interferenze aerodinamiche sull'impianto già autorizzato, contribuisce in modo significativo a diminuire gli impatti cumulativi tra i due impianti: in modo particolare viene interrotta la continuità dei due impianti in questione. Tuttavia non sono stati analizzati gli impatti cumulativi né con gli altri impianti eolici previsti che l'ufficio ha segnalato e neanche con gli impianti fotovoltaici presenti nell'area di interesse.

Punto 4) ANALISI IDROGEOLOGICA

Nel merito di questa problematica, la società fa presente che non esiste incompatibilità realizzativa di tale tipologia di impianti, ancorché di grandi dimensioni, e le N.T.A. del PAI.

Nella fattispecie, nessuna delle turbine eoliche in progetto risulta, dall'analisi approfondita dello studio idrogeologico del progetto della "South Wind 2 s.r.l.", rientrare nelle aree di "alveo fluviale in modellamento attivo" o "aree di pertinenza fluviale" così come definite dalle stesse N.T.A. del PAI redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, la quale, comunque, esprimerà a riguardo il parere di propria competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai fini dell'Autorizzazione Unica.

Gli unici canali degni di nota sono il canale Bax e il canale Reale. Il primo è dato da un'incisione ampia e svasata in grado di accogliere apprezzabili volumi d'acqua che comunque non produrrebbero esondazione; il secondo che intercetta il parco eolico, il cui alveo, costituito per lunghi tratti da conci trapezoidali in calcestruzzo, costituisce il recapito finale dei reflui depurati dei Comuni di Francavilla F., Latiano e Ceglie M.. Gli altri canali riportati nella carta idrogeomorfologica sono dei rigagnoli o non esistono (il canale che attraverserebbe il cortile di M.ria Giovannella) o sono riportati erroneamente.

Le controdeduzioni proposte attengono solo ad una descrizione dello stato dei luoghi effettuata peraltro in modo non puntuale rispetto alle questioni evidenziate dall'Ufficio e sopra riportate. Rispetto a tale problematica non sono stati valutati in modo sufficiente gli impatti derivanti dalle opere da realizzare sul complesso sistema di regimazione delle acque superficiali che interessano l'intera area d'intervento ed in più non sono state appropriatamente descritte le modalità con le quali il cavidotto attraverserà i canali intercettati. Risulta infine non rispondente alle condizioni reali l'affermazione secondo cui il "Canale Reale", nel tratto che attraversa il territorio di Francavilla Fontana non costituisce un habitat ideale per la flora e la fauna.

Punto 5) INDIVIDUAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'individuazione urbanistica, la società prendendo atto del vincolo faunistico esistente si è resa disponibile ad una rimodulazione concordata con l'Ente del progetto in questione in relazione ai due aerogeneratori presenti nell'oasi di protezione. Rispetto a tale questione non è stata avanzata alcuna ipotesi tale da consentire un'ancorché minima valutazione in sede istruttoria, ritenendo non corretto, rispetto ai canoni del procedimento, la "rimodulazione concordata" proposta dalla società.

Punto 6) STUDIO DEI RUMORI E DELLE VIBRAZIONI

Il soggetto proponente conferma la validità dello studio allegato nella VIA ed effettuato nel 2009, mettendo in evidenza il criterio secondo il quale si è verificato l'impatto del rumore ad una distanza di 250mt dai fabbricati di tipo residenziale che siano stabilmente abitati.

Nelle controdeduzioni si afferma testualmente che: "*va sottolineato che, per quel che concerne l'impatto acustico, il dato relativo alla distanza turbina/casa stabilmente abitata, non è significativo se considerato in valore assoluto: quel che conta è il rispetto delle normative vigenti in merito alla emissione ed immissione di rumore*", e si ribadisce che non risultano esistenti fabbricati residenziali che siano stabilmente abitati.

Fermo restando che non è stata prodotta una esauriente e probante valutazione dei fabbricati definiti "non stabilmente abitati", rimane in piedi l'assenza di impatti su strutture residenziali e lavorative poste anche ad una distanza di circa m 100 da alcuni aerogeneratori.

Per quanto riguarda l'analisi sulle vibrazioni questa non è stata eseguita "in quanto queste ultime generate da una turbina eolica sono praticamente impercettibili dagli esseri viventi e possono essere rilevate solo con una strumentazione molto sensibile e sofisticata. Eventuali anomalie riconducibili alle vibrazioni vengono segnalate attraverso un controllo remoto del funzionamento dell'impianto". In relazione alle "eventuali anomalie" non sono stati valutati gli impatti che si possono generare.

Punto 7) IMPATTO AGRICOLO

L'approfondimento operato con le controdeduzioni non supera l'eccezione posta dall'Ufficio in quanto non si chiarisce se le aziende interessate dal parco eolico hanno aderito al disciplinare di produzione delle DOP e delle IGT.

Per quanto riguarda la monumentalità degli ulivi appare chiaro che la L. R. n. 14/2007 definisce monumentali le piante aventi le seguenti caratteristiche:

dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

Inoltre può prescindere dai caratteri già definiti e nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);

ricosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;

localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La relazione non esclude la presenza di piante monumentali; inoltre nelle controdeduzioni non sono state esplicitate:

la tipologia degli impianti di vigneti da svellere

il numero delle piante di ulivo eventualmente da trapiantare e dove portarle.

Sulla questione risulta opportuno richiamare quanto disposto al punto 16.4 del **DECRETO 10 settembre 2010** (GU n. 219 del 18-9-2010) Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che stabilisce: *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni di qualità (produzioni biologiche , produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*.

A tale prescrizione la società non risulta abbia ottemperato.

Punto 8) IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Per mitigare l'impatto visivo e paesaggistico, mediante le controdeduzioni prodotte, la società ha dichiarato di rinunciare alla installazione degli aerogeneratori FF04, FF06, FF07 ed FF36 al fine di rispettare le distanze minime con gli aerogeneratori realizzati dalla società EDP RENEWABLES S.r.l. e con l' aerogeneratore da 900 kW già realizzato in modo da evitare interferenze ed il cosiddetto effetto selva.

Il soggetto proponente ha ribadito che nessun aerogeneratore ricade nel perimetro (e nella relativa fascia di protezione di 100 metri) del bosco di Bottari.

La notevole superficie territoriale asservita all'impianto non si sviluppa su area degradata bensì su area ad alta valenza archeologica e paesaggistica, determinando una significativa modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati. La presenza di masserie fortificate, di aree di interesse archeologico oltre a presenze di elementi tipici come i muretti a secco, i trulli (che nell'analisi vengono definiti ruderi), nel parco eolico proposto subiranno sicuramente una forte alterazione con sostanziali e negative modifiche delle linee paesaggistiche, rispetto alle quali la valutazione degli impatti non risulta effettuata in maniera esaustiva né sono state proposte idonee misure mitigative degli stessi.

Nemmeno dall'esame delle controdeduzioni si rileva una sufficiente definizione dell'area di visibilità dell'impianto e della percezione dello stesso all'interno del bacino visivo.

La società ha genericamente manifestato la possibilità di mettere in pratica delle misure di mitigazione visuale schermato gli aerogeneratori con alberature senza che l'ipotesi sia stata sostenuta da adeguata valutazione e documentazione scrittografica.

Anche rispetto alla questione in argomento appare utile richiamare quanto stabilito al punto 3.2., lettera b) del DECRETO 10 settembre 2010 che dispone testualmente: *“Ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta”*.

Inoltre appare il caso di ricordare la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) che definisce il paesaggio come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni . Il concetto di paesaggio dunque contiene in sé aspetti di tipo estetico – percettivo contemporaneamente ad aspetti ecologici e naturalistici, in quanto comprensivo di elementi fisicochimici, biologici e socio-culturali in continuo rapporto dinamico fra loro.

Inevitabilmente, l'utilizzo di grandi porzioni di territorio agrario come sede di impianti eolici non integrati modifica, parcellizza il paesaggio rurale e provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista visivo e vegetazionale. Pertanto, occorrerebbe a livello di singolo impianto effettuare una valutazione dell' inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell' impianto con il paesaggio circostante attraverso:

l' identificazione dei principali bacini visivi (zone da cui l'intervento è visibile) e corridoi visivi (visioni che si hanno percorrendo gli assi stradali);

la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico) per integrità, rappresentatività, rarità, valore produttivo, valore storico-culturale, da valutarsi attraverso la lettura delle *sezioni territoriali*.

Riguardo alla presenza di alberi di olivo monumentali, poco rileva se tali piante ancora non sono state preliminarmente censite e validate dalla Commissione Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. n. 14/2007 e, comunque, non può essere esclusa a priori l'esistenza in loco di piante che abbiano le caratteristiche di monumentalità se non solo a seguito di un'approfondita indagine sullo stato dei luoghi.

Infine, le controdeduzioni presentate non risultano sufficientemente esaustive a superare i principali elementi rilevati nel contesto ambientale e rapportati ad ogni singolo aerogeneratore così come riportati nella tabella di sintesi sopra richiamata e formalizzata nella nota dell'Ufficio di comunicazione dei motivi ostativi.

Punto 9) ANALISI DELLA GITTATA MASSIMA

Con le controdeduzioni è stata operata un'approfondita analisi dello stato dei luoghi senza che sia stata evidenziata alcuna esplicitazione dei possibili impatti né effettuata un'appropriata analisi dei rischi circa i probabili incidenti sia in fase di cantiere che di esercizio del parco.

Lo studio eseguito alla base della progettazione è stato finalizzato a verificare la presenza di fabbricati in un intorno di 143,34 metri dalla turbina, la destinazione d'uso e lo stato reale di tali fabbricati in quanto spesso si tratta di strutture fatiscenti e abbandonate per cui non si arrecherebbero danni a persone anche nel caso di distacco di un frammento di pala, evento, tra l'altro, molto raro anche in virtù degli accorgimenti che hanno adottato le case costruttrici degli aerogeneratori.

Lo studio è stato effettuato in tre fasi di lavoro ben distinte ma strettamente correlate tra loro. Durante la prima fase sono stati individuati gli immobili ricadenti nell'area di interesse utilizzando mappe specifiche (ortofoto, CTR).

Nella seconda fase è stata verificata la situazione catastale prima su mappe catastali e successivamente approfondendo lo studio con delle visure. Tramite le visure catastali è stato possibile accertare la proprietà degli immobili, la classe e tutte le caratteristiche catastali.

E' da notare che alcuni degli immobili, al momento della presentazione del progetto, risultavano non accatastrati. In seguito hanno subito una variazione solo catastale che, comunque, non corrisponde all'effettivo utilizzo.

La terza ed ultima fase ha previsto una campagna di sopralluoghi in sito durante i quali sono stati fotografati gli immobili individuati nelle due fasi precedenti e si è constatato l'effettivo stato degli stessi.

Rispetto ai fabbricati rilevati e riportati negli allegati, dalle conclusioni riportate nello studio non si rilevano elementi costitutivi di eventuale rischi nell'ipotesi di rottura accidentale degli organi rotanti dell'aerogeneratore.

Tali conclusioni appaiono non sostenibili atteso che molte strutture sono ubicate a distanza notevolmente inferiore alla gittata massima e risultano munite di abitabilità e regolarmente censite. Nessuna documentazione probante è stata fornita per avvalorare l'affermazione di un uso di tempo inferiore.

Punto 10) ANALISI DEGLI IMPATTI SULLA FLORA E SULLA FAUNA

Le controdeduzioni su questo punto si contraddistinguono dalla precisazione che "il sito scelto per la collocazione delle turbine non presenta elementi naturali/ecosistemi di pregio e non è caratterizzato da una realtà faunistica di particolare rilievo". Ed ancora si afferma testualmente che:"A tal proposito, il corso d'acqua "Canale Reale" che attraversa il territorio di Francavilla Fontana non costituisce un habitat ideale per flora e fauna, ciò vale principalmente per anfibi e avifauna stanziale e migratoria.."

L'analisi sviluppata rispetto tale problematica risulta alquanto superficiale e poco appropriata rispetto agli obiettivi da tutelare atteso che tutta l'area risulta particolarmente frequentata da storni, tordi ed allodole, mentre la vegetazione acquatica presente nel "Canale Reale" costituisce l'habitat ideale per i rallidi cui appartengono la gallinella d'acqua, la folaga ed il porciglione.

La porzione più profonda dei chiari d'acqua è colonizzata dalle anatre nei passi migratori primaverili e autunnali.

Sono presenti anche gli ardeidi o aironi e tra essi l'airone cenerino e l'airone rosso.

Il canneto è il regno degli anfibi tra i quali predominano la raganella e il tritone (quest'ultimo anfibio appartenente anche alle specie protette).

Un serpente caratteristico di questo ambiente è la natrice detta biscia dal collare per la presenza di una macchia bianca a forma di collare in prossimità della testa.

Non risulta nemmeno preso in considerazione un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti che si potrebbero verificare sull'avifauna presente, anche al solo fine di studiare meglio il probabile fenomeno di "abbagliamento" e "confusione biologica".

Infine, tra le misure di mitigazione, non si è tenuto conto di individuare il giusto periodo per effettuare le operazioni di installazione, onde arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, evitando ad esempio il periodo di riproduzione delle specie riscontrate.

Inoltre, per tale specifico aspetto, non è stato preso in considerazione alcun sistema di monitoraggio, in relazione alla verifica dell'entità dell'impatto per abbattimento che l'impianto potrebbe arrecare all'avifauna.

Punto 11) OPERE EDILI

Le controdeduzioni presentate si sono limitate a sottolineare che la normativa prevede che la soluzione ipotizzata nella rimozione delle opere in cemento fino ad un metro entro terra e di ogni altro componente del parco eolico che sia removibile sia coerente con la normativa.

Tuttavia si ribadisce che la soluzione ipotizzata non garantisce il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto che le fondazioni in calcestruzzo armato saranno realizzate fino a circa tre metri sotto il piano terreno senza che sia stato fatto alcun riferimento alle altre opere da realizzare come linee elettriche, strade, ecc.

Con nota del 28/12/2011, acquisita agli atti in pari data con prot n. 106459, la società South Wind 2 s.r.l., ha depositato una proposta di riconfigurazione dell'impianto eolico con l'eliminazione di n. 14 aerogeneratori con conseguente riduzione di potenza da 132,5 MW a 97,5 MW.

Rilevato che:

l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV punto 2 e) "*impianti industriali per la produzione di energia mediante sfruttamento del vento*", nonché nell'allegato B, punto B.2.g/3) della L.R. n.11/2001 e s.m.i., tra quelli la cui competenza in materia di V.I.A. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata trasferita dalla Regione Puglia alla Provincia;

la realizzazione del progetto in questione, relativo alla installazione di un impianto eolico su suolo agricolo e delle opere connesse, in virtù delle sue caratteristiche dimensionali, dell'effetto cumulo che potrà determinare con gli altri impianti similari previsti nelle adiacenze, ha possibili impatti significativi e potenzialmente negativi sull'ambiente e, sicuramente potrà comportare, in particolare:

impatto visivo sulle componenti del paesaggio e frammentazione del contesto agrario, soprattutto in considerazione degli effetti cumulativi con gli impianti vicini;

alterazione e variazione del microclima locale, con possibili effetti anche sulle colture nelle aree adiacenti a causa dei moti convettivi;

occupazione di suolo agricolo idoneo alla coltivazione di produzioni agronomiche di particolare qualità e tipicità, per una durata di circa 25-30 anni, e conseguente perdita di fertilità;

variazione del regime di deflusso superficiale delle acque meteoriche e alterazione dei processi di ricarica della falda;

modifica delle condizioni originarie del sito, anche con riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e al deflusso superficiale delle acque meteoriche;

"perdita di Habitat" per la flora e per la fauna, per una durata di circa 25-30 anni ovvero pari a quella dell'impianto eolico, particolarmente significativo in virtù della frequentazione del sito da parte di numerose specie di uccelli e rettili di alto valore conservazionistico-scientifico, nonché segnalate dalle direttive comunitarie 79/407/CEE e 92/43/CEE;

fenomeni di abbattimento dell'avifauna selvatica diretto ed indiretto a causa dei moti convettivi o dai regimi turbolenti causati dalle rotazioni delle pale

aumento della produzione di rifiuti, sia in fase di cantiere, dovuto ai materiali di imballaggio dei componenti dell'impianto e ai materiali di risulta provenienti dal movimento terra e dagli scavi a sezione obbligata per la posa dei cavidotti, che in fase di dismissione, legato allo smaltimento delle torri eoliche, alle fondazioni in calcestruzzo armato, ai cavidotti ed altri materiali elettrici;

incremento del livello di rumore e delle vibrazioni, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio e dismissione, con particolare riferimento alla presenza di eventuali recettori sensibili;

impatto visivo sulle componenti del paesaggio e frammentazione, soprattutto in considerazione degli effetti cumulativi con gli impianti vicini;

per l'inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, in riferimento a quanto stabilito dal D.M. 10 settembre 2010 punto 16.1 lett. e), con riguardo agli impianti situati in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio. Inoltre, al successivo punto 16.4 viene prescritto che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, sia verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

gli impatti del singolo impianto, localizzato su suolo agricolo, vanno considerati anche in relazione al potenziale effetto cumulativo dovuto ai numerosi impianti, già autorizzati o in corso di autorizzazione, nel territorio circostante;

l'area d'impianto e il suo intorno risulta particolarmente significativa da un punto di vista faunistico, in quanto frequentata da numerose specie elencate negli allegati delle Direttive comunitarie 79/407/CEE e 92/43/CEE, e definite *prioritarie* ai sensi delle predette direttive, cioè specie per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare.

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 152/06, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08*";

la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

la L.R. 21.10.2008 n. 31 recante "norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale";

il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 7 marzo 2011, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter determinare che:

nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente, anche con le controdeduzioni fornite a valle della nota dell'Ufficio emessa ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, non consentono in modo sufficiente ed appropriato l'individuazione, la descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui diversi fattori e componenti ambientali; a fronte degli impatti negativi, su elencati, la soluzione progettuale proposta non prevede idonee misure di mitigazione e compensazione e neanche misure di monitoraggio tali da rendere il parco eolico compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico nel quale risulta localizzato.

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure di pubblicità, tramite pubblicazione di avviso di deposito degli elaborati progettuali, dapprima in modo errato su un quotidiano a diffusione nella Regione Campania ("*Il Mattino*"), e successivamente, in data 14/06/2011, su un quotidiano a diffusione provinciale e regionale pugliese "*La Gazzetta del Mezzogiorno*";
- della pubblicazione avvenuta sul B.U.R.P. n. 94 del 16/06/2011;

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, **giudizio non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale** del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza elettrica di 132.5 Mw della società, da realizzarsi in agro di Francavilla Fontana (BR) nelle località "*Casalicchio – Cantagallo – Mogavero*" e presentato dalla South Wind 2 srl con sede in Roma Via XXV Maggio n. 43 – Palazzo Pallavicini;
3. **di notificare** la presente determinazione al soggetto proponente: South Wind 2 s.r.l.; con l'obbligo, a carico della stessa, di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/2001, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;
4. **di trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Francavilla Fontana, Latiano, Oria, Villa Castelli;
 - Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
 - Regione Puglia – Ufficio VIA;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
6. **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi;

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....